

Proposta di legge

“Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale”

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (*Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria*), fermo restando l’equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali secondo quanto previsto dall’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), garantisce l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (di seguito ALPI).
2. La Regione stabilisce modalità uniformi di esercizio su tutto il territorio regionale al fine di assicurare il corretto equilibrio tra l’attività istituzionale e l’attività libero-professionale, nonché del coordinamento della finanza pubblica regionale.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) e alle fondazioni IRCCS di diritto pubblico, di cui alla legge regionale 4 marzo 2024, n. 3 (*Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e fondazioni IRCCS*).

Art. 3.

(Adozione di linee guida e regolamento tipo)

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, entro ... giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta:
 - a) le linee guida per lo svolgimento dell’ALPI da parte della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario, nel rispetto dell’autonomia delle aziende del servizio sanitario regionale, degli IRCCS e delle fondazioni IRCCS di cui alla legge regionale 3/2024;
 - b) lo schema di regolamento tipo per l’esercizio dell’ALPI.
2. Le linee guida e lo schema di regolamento tipo sono redatte nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 - a) salvaguardia dei fini istituzionali del Servizio sanitario regionale, al fine di assicurarne la piena funzionalità dei servizi;
 - b) prevalenza dei volumi orari per lo svolgimento delle attività istituzionali rispetto a quelli per lo svolgimento dell’ALPI;
 - c) prevenzione di situazioni che determinano l’insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale tra attività istituzionale e ALPI;
 - d) parità di trattamento dei pazienti e dello standard qualitativo tra servizi offerti in regime libero-professionale e in regime istituzionale;

e) tutela del diritto del paziente alla riservatezza dei dati e all'adeguata informazione al cittadino sulle modalità di accesso alle prestazioni.

Art. 4.

(Regolamenti per l'esercizio dell'ALPI)

1. I direttori generali degli enti di cui all'articolo 2, entro ... dall'approvazione della delibera del Consiglio regionale, adottano o aggiornano i regolamenti per l'esercizio dell'ALPI nel rispetto dello schema di regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sentiti i Collegi di direzione ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (*Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali*).

Art. 5.

(Sanzioni)

1. La mancata adozione o aggiornamento del regolamento entro il termine previsto dall'articolo 4, comporta, previa diffida ad adempiere da parte del competente ufficio della Giunta regionale entro il termine di ..., la decurtazione della retribuzione di risultato pari a ... per cento, fermo restando l'eventuale responsabilità disciplinare, in conformità di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 120/2007 e dall'articolo 21, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Testo Unico del pubblico impiego*).

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei direttori generali, anche con nomina di un commissario ad acta.

Art. 6.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti di cui all'articolo 2, rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge in termini di contributo all'agevole, funzionale e uniforme esercizio dell'ALPI e di incremento delle entrate da questa derivanti.

2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della formazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il numero di personale del ruolo sanitario che eroga prestazioni in regime di ALPI e i volumi annuali di queste attività;
- b) il rapporto tra le attività istituzionali e quelle in regime di ALPI per ciascuna annualità;
- c) l'incremento delle entrate nei bilanci degli Enti di cui all'articolo 2 relativo alle attività svolte in regime di ALPI;
- d) l'evoluzione annuale e complessiva dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, suddivise per tipologia di prestazioni;
- e) un quadro dei casi di applicazione di quanto previsto dall'articolo 5;
- f) una descrizione dello stato di attuazione della legge, in particolare delle linee guida di cui all'articolo 3 e le eventuali criticità.

3. Le risposte ai quesiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) considerano quale termine temporale iniziale la data di adozione o aggiornamento dei regolamenti per l'esercizio dell'ALPI da parte degli Enti di cui all'articolo 2.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, modifica e aggiorna la deliberazione di cui all'articolo 3.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 7.

(Clausola di invarianza)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.